

Pierpaolo Bonacini

**«Romani imperii fidelles dilecti».
Progetti di egemonia signorile in area emiliana
al tempo di Enrico VII**

Reti Medievali Rivista, 15, 1 (2014)

<http://rivista.retimedievali.it>



Enrico VII e il governo delle città italiane (1310-1313)

a cura di Gian Maria Varanini

Firenze University Press



«Romani imperii fidelles dilecti».
Progetti di egemonia signorile in area emiliana
al tempo di Enrico VII

di Pierpaolo Bonacini

1. *Il diploma concesso a Francesco de Lamirandula*

Nel panorama della documentazione connessa alla travagliata spedizione italiana guidata da Enrico VII tra 1311 e 1313 la mia attenzione è stata particolarmente attirata dal diploma concesso a Franceschino, Zapino e Nicolò *de Lamirandula* il 25 luglio 1311 dall'accampamento sotto le mura di Brescia durante il lungo assedio della città, con il quale la cancelleria regia attua un'operazione concettualmente assai raffinata¹. L'atto è formalmente destinato a Francesco del fu Bartolomeo *de Lamirandula* e ai due consorti Zapino del fu Nicolò e Nicolò del fu Giovanni, ma esclusivo protagonista ne è il *miles* Francesco, il quale – stando al notaio e cronista modenese Giovanni da Bazzano – è il primo tra i quattro ambasciatori modenesi che agli inizi dello stesso anno, dopo che le autorità modenesi avevano provveduto al giuramento di fedeltà nei confronti del sovrano², si recano a Milano per rendere omaggio a Enrico VII in oc-

Abbreviazioni

AH 1-2 = G. Doenniges, *Acta Henrici VII imperatoris romanorum et monumenta quaedam alia medii aevi*, 2 voll., Berolini 1839, vol. 1.

Bonaini = F. Bonaini, *Acta Henrici VII imperatoris romanorum et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, Aalen 1970 (ed. orig. 1877).

¹ Mancando l'edizione critica dei diplomi di Enrico VII nei *Monumenta Germaniae Historica*, ancora in preparazione, ricordo la trascrizione più recente di tale atto a cura di Mauro Calzolari in *L'archivio del torrione*, n. 1, pp. 197-199, ove si rileva una menda grave nella citazione di uno dei passi romanistici inclusi nelle clausole derogatorie discusse qui di seguito (errata: «ut divine visiones habeant re scriptum» / corregge: «ut divine iussiones habeant rescriptum»). Si veda anche la breve introduzione e traduzione italiana in Spaggiari, *L'archivio "politico" dei Pico*, pp. 25-28.

² Il 13 novembre 1310 nel palazzo nuovo del Comune di Modena il podestà Alberico da Polenta, assieme al capitano del Popolo Giovanni *de Calicinis* e ai *Defensores populi* e per volontà del consiglio generale del

casione della sua incoronazione a re dei Romani, avvenuta il 6 gennaio³. Tutti e quattro il 14 gennaio 1311 siglano la pace tra la parte intrinseca di Modena e la parte estrinseca, rappresentata dal giurisperito Bonromeo da Sassuolo, che a tale incarico era stato destinato il 30 dicembre precedente e il 7 gennaio era già presente a Milano per garantire al re la fedeltà degli esuli modenesi⁴. Noto per inciso che i legami con i da Sassuolo erano comunque consolidati da tempo, poiché nel 1294 Francesco aveva sposato Beatrice, figlia di Tommasino da Sassuolo⁵; e proprio a tale famiglia, aderente allo schieramento degli Aigoni/guelfi estrinseci, Francesco verrà affidato per la custodia carceraria che seguirà alla sua cattura nella battaglia di Baggiovara nel luglio 1312⁶.

Nella piena estate del 1311, invece, è il solo Francesco *de la Mirandula* a ricoprire una posizione di spicco nel campo militare allestito per sostenere il lungo assedio di Brescia, verso il quale convergono, da parte modenese, esponenti delle famiglie da Sassuolo, da Savignano, da Ganaceto e Grassoni (Aigoni estrinseci), Rangoni e Guidoni (Aigoni intrinseci), da Magreta, Pio, da Fredo (Grasolfi/ghibellini) «cum multis stipendiariis» capitanati da «Alexander iudex domini vicarii Mutine»⁷. Sul posto Francesco guida un contingente di truppe accanto a quelle comandati dai più fedeli esponenti del ghibellinismo italiano come Matteo Visconti, Alboino e Cangrande della Scala, Ludovico di Savoia, il romano

Comune e del Popolo, nomina *Folegrus de Bozalinis* sindaco e procuratore per recarsi alla corte di Enrico VII e prestargli giuramento di fedeltà: AH 1-2, n. 7. Il sindaco si presenta alla corte del re il 2 dicembre e in pari data si presentano, al medesimo scopo, i sindaci e procuratori di Mantova, i due giurisperiti *Zanebonus de Laretza et Mafeus de Michaelibus*, nominati a tale incarico il 16 novembre (AH 1, n. 8), e quelli di Verona (AH 1, n. 6), nominati il 15 novembre (Bonaini, n. 47). In modo analogo è nominato il sindaco e procuratore degli esuli veronesi il 19 gennaio 1311, mentre non è conservato analogo atto per il procuratore degli esuli mantovani, che si presenta a Enrico VII il 13 gennaio (Bonaini, n. 90; AH 1, n. 53, p. 32). Su tutto ciò: Bowsky, *Henry VII in Italy*, pp. 67-68. Una più recente analisi del governo e della traiettoria politica di Enrico VII a partire dall'elezione a re di Germania nel 1308 in Pauler, *Die deutschen Könige und Italien*, pp. 43 sgg. Per un profilo del podestà modenese Alberico da Polenta, originario di Ravenna, si veda Vicini, *I podestà di Modena*, pp. 227 sgg. Per altri recenti monografie sulla dinastia dei conti di Lussemburgo e sulla specifica figura di Enrico VII, primo imperatore della stirpe, si vedano: Hoensch, *Die Luxemburger; Vom luxemburgischen Grafen zum europäischen Herrscher*; Heidemann, *Heinrich VII*.

³ Gli altri inviati sono Guido Pio, Giovanni Boschetti e il giudice Uberto Donati (*Cronache modenesi*, pp. 101-102). Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 79: in quella occasione Francesco della Mirandola, di fatto signore di Modena, incontra quasi certamente i procuratori inviati dagli esiliati della sua città; e tra questi almeno il giurisperito Bonromeo da Sassuolo, sindaco e procuratore degli estrinseci modenesi, che il 7 gennaio si presenta a Milano al cospetto dell'imperatore per giurargli fedeltà. Una settimana dopo, il 14 gennaio, viene siglata la pace tra la parte degli intrinseci modenesi, rappresentata da Francesco *de Lamirandula*, dal giurisperito Roberto *de Donnotis*, da Giovanni Boschetti e da Guido *de Pius*, e la parte estrinseca, rappresentata dallo stesso Bonromeo da Sassuolo.

⁴ Bonaini, n. 133; AH 1, n. 36 e n. 56.

⁵ Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi*, vol. IV, n. 14, p. 210; si veda Bonaini, n. 133; Tommasino non è tra i deleganti.

⁶ *Chronicon Mutinense Johannis de Bazano*, pp. 65, 68; *Corpus Chronicorum Bononiensium*, p. 324; Albertini Mussati *Historia augusta*, coll. 439-440. Si veda anche Fasoli, *Bologna e la Romagna*, p. 43; Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 172.

⁷ *Cronache modenesi*, pp. 103-104.

Stefano Colonna e, ancora in quella fase, Giberto da Correggio⁸. I legami tra di loro sono stretti al punto che Francesco il 15 luglio – due giorni dopo il conferimento del vicariato in Milano a Matteo Visconti da parte di Enrico VII – interviene come garante e fideiussore alla pace stipulata dall'arcivescovo Cassone della Torre con lo stesso Matteo e il figlio Galeazzo; egli è il secondo sottoscrittore per la parte ghibellina alleata dei Visconti, chiamato, assieme agli altri co-garanti, a risarcire una penale di 20.000 fiorini d'oro in caso di violazione degli accordi da parte viscontea⁹.

Da quella notevole posizione di forza dieci giorni dopo Francesco *de Lami-randula* perviene all'indubbio coronamento delle proprie ambizioni politico-dinastiche, condivise da altri esponenti del proprio ramo familiare, quello dei Prendiparte, ottenendo un diploma che in sol colpo lo stabilizza quale signore feudale e vicario imperiale in Modena in sostituzione del pistoiese Guidaloste dei Vergiolesi, sempre di nomina imperiale¹⁰. Dal punto di vista dei contenuti tale atto si presta ad analisi su più livelli in grado di evidenziare tanto la particolare posizione di Francesco nell'*entourage* enriciano, quanto la precisione formale con cui tale posizione viene sancita, e premiata, sotto il profilo giuridico.

Rispondendo alle suppliche dei destinatari, rappresentati tuttavia dal solo Francesco, Enrico VII concede a lui, ai consorti Zapino e Nicolò e ai loro legittimi discendenti, in perpetuo e a titolo di feudo, i territori delle *curiae* di Quarantoli e di San Possidonio con tutti i luoghi, i diritti, le giurisdizioni e le pertinenze. Quarantoli e San Possidonio già ricadevano nel vasto patrimonio controllato dai Pico nella bassa pianura modenese-reggiana, ove la dominazione signorile locale era rafforzata dal possesso consortile di due *castra*: quello di Comunaglia, avamposto verso il Secchia e il Mantovano, destinato a decadere nel corso del Trecento anche per le devastazioni provocate da Rainaldo Bonacolsi (detto Passerino)¹¹, signore di Mantova, e quello di Mirandola, entro la corte di Quarantoli, raso al suolo dai Modenesi nel 1267 ma recuperato da Francesco Pico dopo il 1306 e nuovamente distrutto, sempre dal Bonacolsi, dopo il 1321¹².

⁸ Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 117.

⁹ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 660a, p. 629: al primo garante elencato, *Iacobus de Burgaro de Vercellis*, segue Francesco Pico e quindi un nutrito gruppo di milanesi e altri due cittadini di Vercelli e di Asti. Nel complesso la loro serie riflette il sistema di alleanze stretto dai Visconti con parti e famiglie ghibelline radicate in diverse città lombarde; si veda Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 120.

¹⁰ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 579, p. 534: nomina dei vicari imperiali in numerose città e *castra* piemontesi, lombardi, emiliani e veneti. Per Modena si veda pure Vicini, *I podestà di Modena*, p. 230.

¹¹ Andreolli, *Il castello e il guasto della Comunaglia*; Calzolari, *Il castello della Comunaglia*.

¹² Il recupero e la riedificazione del *castrum* di Mirandola, assieme a quello di Carpi, sono tra le condizioni del trattato di alleanza tra Bologna, Scaligeri e Bonacolsi in funzione antiestense cui aderisce anche la parte ghibellina modenese, tra cui pure Francesco Pico, l'11 gennaio 1306: Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche*, n. 29, pp. 90 sgg., e già Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi*, vol. II, pp. 149-150. Già nel 1305 Francesco Pico possiede una *domus* in Mirandola: Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche*, n. 23, pp. 77 sgg. Successivamente al 1321 il *castrum* di Mirandola e la *curia* di Quarantoli sono recuperate da Guido Gonzaga, che ne dispone pienamente dieci anni più tardi: Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche*, n. 102, pp. 275 sgg., 1331 agosto 8.

Tornando al diploma del 1311, le aree in esso individuate sono esentate dalla *iurisdictio* e dalla *potestas* del comune di Reggio, nel cui distretto esse ricadono per antica pertinenza territoriale, e trasferite sotto quelle esclusive dei concessionari, ai quali, attingendo alla nota formula ulpiana ormai consolidata nel lessico medievale del potere, sono riconosciuti il «merum et mixtum imperium, gladii potestatem et plenissimam iurisdictionem» assieme a tutte le regalie connesse ai medesimi territori¹³. Di contro i concessionari e i loro successori sono tenuti a prestare una sola volta nel corso della vita «pro feudo antedicto» il giuramento di fedeltà «in forma consueta, nostris et imperii et aliorum quorumcumque in predictis ceteris iuribus semper salvis». Se tale clausola di garanzia estesa a soggetti terzi distinti dalla potestà imperiale si ritrova in altre concessioni operate da Enrico VII in Italia¹⁴, l'atto conferma pienamente quanto la struttura feudale, secondo la prassi e la dottrina giuridica bassomedievale, si plasmi ad essere «la più idonea a contenere varie forme di giurisdizione» e a sancirne il formale trasferimento a soggetti diversi da parte della suprema autorità temporale¹⁵.

2. Plenitudo potestatis e autorità vicariale

Con la creazione di un feudo di diretta dipendenza imperiale i territori in esso inclusi sono sganciati da ogni altra giurisdizione pubblica per essere affidati a quella *plenissima* del beneficiario, fatti salvi – come specificato nell'atto – gli obblighi imposti dalla posizione tanto di subordinazione vassallatica quanto di dipendenza pubblica dal massimo titolare della *potestas* temporale.

Recenti ricerche di Jane Black hanno cercato di chiarire la graduazione che caratterizza l'esercizio della *plenitudo potestatis* da parte dell'autorità imperiale in età bassomedievale e le forme della sua delega a poteri subordinati, in

¹³ Rinvio d'obbligo a D. 2.1.3: «Imperium aut merum aut mixtum est. Merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. Mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. Iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia». Il «merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem» sono indicati come prerogativa specifica del sovrano e a lui riconosciuti, a titolo di esempio, nel giuramento di fedeltà prestato a Enrico VII dal podestà, dal comune e dagli abitanti di Valenza, di Casale, di Asti e di Soncino (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 460, p. 404, 1310 novembre 3; n. 464, p. 408, 1310 novembre 14; n. 468, p. 415, 1310 novembre 15; AH 2, n. 4, 1311 maggio 3).

¹⁴ Ad esempio la concessione della torre di Trez disposta in favore dell'arcivescovo di Milano Casone della Torre il 21 gennaio 1311, che egli promette di rendere «cognito de iure alterius, ad mandatum et voluntatem ipsius domini regis» (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 538, p. 494). È presente anche nella concessione in feudo disposta il 24 febbraio 1312 in favore di Enrico *de Rapolzstein* nella forma «iuribus nostri set imperii et alterius cuiuslibet semper salvis» (*ibidem*, n. 750, p. 736); nell'investitura al marchese di Saluzzo del marchesato stesso, già da lui tenuto nei 10 anni precedenti, assieme alla città di Alba, nella forma «salvo iure domini et imperii et cuiuslibet alterius persone» (*ibidem*, n. 964, p. 1005).

¹⁵ Del Gratta, *Feudum a fidelitate*, pp. 278 sgg.

specie nel caso dei Visconti di Milano¹⁶. La cancelleria di Enrico VII fa ampio ricorso, nella documentazione da essa prodotta, al principio della *plenitudo potestatis*, comunque di ben più risalenti origini tutte canonistiche¹⁷, per configurare – nella sostanza – l’assolutezza e l’autonomia del potere imperiale, con piena facoltà di agire in deroga alle leggi comuni¹⁸ e di fronte alla quale la *iurisdictio*, per quanto *plenissima*, riconosciuta a un nuovo vassallo come Francesco de Lamirandula e integrata dal *merum et mixtum imperium* e dalla *gladii potestas* definisce un ambito di giurisdizione e di potere coattivo non propriamente assoluto come quello spettante al detentore della dignità imperiale, ma arginato da quei limiti precisi che, in forza della subordinazione vassallatica, vengono richiamati nel diploma di investitura. Ulteriori riscontri si ritrovano nella *plenissima potestas* riconosciuta da Enrico VII ad altri fedeli imperiali impegnati nella costruzione di signorie territoriali imperniate su nuclei urbani come Visconti e Scaligeri¹⁹, mentre una significativa e non casuale eccezione si rileva, per la latitudine delle facoltà riconosciute, nell’investitura concessa in Asti al conte Amedeo di Savoia, cognato e fedelissimo alleato di Enrico VII, il 24 novembre 1310²⁰; investitura che a due anni e mezzo di distanza viene confermata

¹⁶ Black, *The Visconti in Fourteenth Century*, p. 28; Black, *Absolutism in Renaissance Milan*, in particolare il Cap. I.

¹⁷ Cortese, *Il problema della sovranità*, pp. 120 sgg.; Cortese, *Sovranità*, pp. 215-216.

¹⁸ Si vedano a titolo di esempio i seguenti atti. *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 429, p. 373, 1310 settembre 5, Spira: Enrico dichiara validi e conferma tutti i privilegi e gli atti già concessi da Rinaldo conte di Geldria, suo consanguineo, alle comunità incluse nei suoi domini ma senza il consenso del re e dei suoi predecessori; inoltre gli concede «ex gratia speciali, quod in suis opidis, ubi expedire viderit, thelonea, nundinalia et ebdomadaria licite possit imponere et instituire et illa ex indulto nostro recipere tamquam iusta, et quicquid circa huiusmodi institutionem seu impositionem theloneum fecerit et recipit ac sui heredes, ratum et gratum habebimus et habemus et hoc sibi suisque heredibus de plenitudine potestatis regie similiter confirmamus ac presentis scripti patrocinio communimus». *Ibidem*, n. 444, p. 389, 1310, settembre 13: nella missiva diretta al Comune e al popolo di Mantova Enrico VII annuncia di avere provveduto «de regie plenitudine potestatis» a nominare il figlio Giovanni, re di Boemia, vicario generale per la Germania e il regno di Arles. *Ibidem*, n. 511, p. 465, 1310, dicembre 30: Enrico VII revoca, cassa e annulla «de sua potestatis plenitudine» tutte le rappresaglie costituite e concesse dal podestà o dal rettore della città di Milano nei confronti del Comune e dei cittadini di Bergamo e viceversa.

¹⁹ Nel 1311 Cangrande della Scala riceve un diploma da Enrico VII che non si è conservato, ma negli statuti veronesi del 1328 si ricorda che in quella occasione Cangrande ricevette dall’imperatore «merum et mixtum imperium ac plenissimam potestatem et iurisdictionem»: si veda Ercole, *Dal comune al principato*, p. 287, nota 2, e Black, *The Visconti in Fourteenth Century*, p. 25, nota 53, secondo la quale, sulla base anche di altre concessioni enriciane posteriori al 1311, il richiamo alla *plenissima potestas* presuppone il riferimento a un livello di potere non compiuto e ‘assoluto’ come quello definito dalla *plenitudo potestatis*.

²⁰ Il sovrano gli riconosce «in feudum nobile anticum et paternum de omnibus hiis et singulis baroniis, civitatibus, castris, villis, meris et mixtis imperii set iurisdictionibus quibuslibet regaliis, pedagiis, lenis et aliis quibuscumque rebus corporalibus et incorporalibus» che i predecessori dello stesso Amedeo avevano ottenuto in feudo in relazione ai medesimi territori e distretti; ed è qualificata anche come «investituram domini pleni vel directi vel alterius iuris ipsius d. regis tamquam regis aut tamquam imperatoris sive ad ipsum d. regem pertinerent tamquam feudalia aut tamquam retrofeudalia aut tamquam commissa seu escheyta (sic) vel aperta vel qualicumque alia ratione» (AH 1, n. 1; Bonaini, n. 56).

avendo tuttavia cura di restringerne la portata evidenziando con perfetta chiarezza la distinzione tra dominio utile, trasferito al conte Amedeo mediante lo strumento feudale, e dominio diretto/alta signoria riservati al concedente, ossia all'autorità imperiale²¹.

Sul riferimento alla *plenitudo potestatis* è chiaro anche l'orientamento della dottrina giuridica pressoché coeva. Alberico da Rosciate, il giurista di maggior spicco nella cerchia di Azzone Visconti, è uno dei pochi maestri italiani a esaminare in un contesto secolare il concetto di *plenitudo potestatis*, la quale, a suo avviso, consente all'imperatore di agire in forma legale anche quando esce dal perimetro formale della legge; nella sostanza, ricorrendo alla *plenitudo potestatis* l'imperatore può agire come vuole, aggirando anche i limiti imposti dal diritto romano ai rescritti *contra ius*, sia contrari – secondo la dottrina intermedia – al diritto in generale che lesivi dei diritti spettanti ai singoli individui²².

Puntando ancora l'attenzione sul destinatario principale del diploma del 25 luglio 1311, si deve sottolineare come grazie ad esso Francesco *de Lamirandula* consegua un ulteriore e notevole successo: ottiene il vicariato in Modena senza dirette contropartite economiche²³. In altre parole: intrecciando l'incarico funzionariale con la fedeltà feudale egli sfugge all'imposizione di quei consistenti oneri finanziari che condizionano l'attribuzione di analoghi incarichi pubblici come, per esempio, i vicariati conferiti a Matteo Visconti e Rainaldo Bonacolsi dietro esborso, rispettivamente, di 50.000 e di 20.000 fiorini d'oro²⁴.

L'estenuante campagna militare guidata da Enrico VII nel corso di oltre due anni nell'Italia settentrionale e centrale, come già la sfarzosa incoronazione re-

²¹ Investitura in favore del conte Amedeo di Savoia di tutti i territori, città, castelli, ville, giurisdizioni e diritti già da lui detenuti; al Savoia e ai suoi eredi viene trasferito il dominio utile *in feudum* di tutti i beni e titoli specificati, «salvo semper et reservato nobis et successoribus nostris directo dominio et alta signoria tanquam domino superiori omnium et singularum premissorum tam corporalium quam incorporalium et omnibus iuribus, honoribus et servitiis nobis competentibus tamquam domino superiori» (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 995, p. 1037, 1313, giugno 11).

²² Nicolini, *La proprietà*, p. 206 e già pp. 179 sgg. per la valutazione dei rescritti *contra ius civile* da parte della scienza giuridica medievale.

²³ Pauler, *Die deutschen Könige und Italien*, pp. 83 sgg., ipotizza che Francesco Pico riscuotesse maggiore consenso rispetto al vicario in carica Guidaloste de' Vergiolesi oppure avesse pagato per ottenere la nomina imperiale.

²⁴ Per il Visconti: Bonaini, n. 121; *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 660, p. 628. E Matteo Visconti aveva già promesso a Enrico VII un consistente aiuto finanziario di 60.000 fiorini per sostenere la sua discesa in Italia «pro reformatione pacis et boni status Lombardie» (Bonaini, n. 76). Per il Bonacolsi, che ottiene il titolo vicariale dietro esborso di 20.000 fiorini: Torelli, *Capitanato del popolo*, pp. 137 sgg.; Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 126. Francesco entra poi in Modena come vicario imperiale il 1° agosto 1311 (*Cronache modenese*, p. 105). Per una analisi ampia e articolata dei vicariati concessi da Enrico VII a titolo oneroso si rinvia allo studio di Riccardo Rao, *L'oro dei tiranni: i vicari di Enrico VII e la signoria cittadina in Italia nord-occidentale*, in questa stessa sezione monografica della rivista: il vicariato concesso a Francesco Pico non è annoverato tra quelli concessi da Enrico VII durante l'assedio di Brescia e biasimati da Nicolò da Butrinto nella sua cronaca.

gia a Milano del 6 gennaio 1311²⁵, inducono un bisogno inestinguibile di risorse per l'esercito e le casse imperiali che viene soddisfatto mediante crescenti richieste di denaro e di uomini alle città alleate nonché tramite sanzioni imposte a quelle ostili. I cronisti italici che danno maggiore risalto alla spedizione imperiale sottolineano tutti la cronica penuria di denaro che perseguita il sovrano, e tra essi il notaio vicentino Ferreto de' Ferreti precisa come essa venga affrontata, in particolare, cedendo dietro alti compensi le cariche vicariali a rappresentati di famiglie potenti, quelle stesse che si erano affermate grazie anche all'accumulo di poteri signorili²⁶. Tale urgente necessità incide in misura non certo trascurabile sul mutamento della traiettoria politica di Enrico VII in seguito al protrarsi del suo soggiorno nella Penisola e alle difficoltà insormontabili con le quali si scontra la sua volontà di restaurazione imperiale nel segno della composizione delle lotte di fazione²⁷.

3. *Clausole derogatorie e diritto romano*

Tornando nuovamente al diploma ottenuto da Francesco *de Lamirandula*, esso è rimarchevole per un altro notevolissimo profilo giuridico: le clausole derogatorie richiamate nella parte intermedia del testo sono espresse unicamente tramite puntuali citazioni di Titoli e Leggi presenti nel Codice giustiniano, in parte già incluse nel teodosiano, nonché di due Novelle emanate dallo stesso imperatore nel 541 (Nov. 114) e nel 556 (Nov. 134)²⁸. Sia lo scopo che la forma di tali citazioni risultano sorprendenti rispetto alla tradizione dei for-

²⁵ Su questi due aspetti, in particolare: Cardini, *La Romfahrt di Enrico VII*, e Zug Tucci, *Henricus coronatur corona ferrea*.

²⁶ Franke, *Kaiser Heinrich VII.*, p. 309. Sul versante della storiografia italiana del Trecento l'autrice analizza, in particolare, le opere di Albertino Mussato, Giovanni da Cermenate, Ferreto de' Ferreti, Dino Compagni e Giovanni Villani, assieme a un ventaglio più consistente di autori di area germanica a partire dal vescovo Nicolò di Butrinto; esame di sintesi puntuale della cronachistica coeva in Zanella, *L'imperatore tiranno*, p. 50, per l'aspetto qui considerato; edizione della cronaca sopra richiamata in *Le opere di Ferreto de' Ferreti*.

²⁷ Del Gratta, *Feudum a fidelitate*, p. 33: «appena Arrigo VII si rese conto dell'impossibilità di realizzare una restaurazione imperiale nella penisola, fu molto generoso nella concessione dei titoli vicariali in quanto permettevano di rimpinguare le casse della camera Imperiale e idealmente facevano dipendere da una sua delega esplicita ogni aspetto dei poteri esercitati dai Signori»; e *ibidem*, pp. 277 sgg. per i feudi dotati di giurisdizione.

²⁸ «et predicta omnia concedimus, statuimus et decernimus non obstante lege “nec danoxa” [C.1.19.3, a. 329] et lege “quotiens” [C. 1.19.2 = C.Th. 1.2.5, a. 325] et lege codice rescripta “de precibus imperatori offerendis” [C. 1.19] et lege “presbiteri” [C. 1.3.8 = C.Th. 11.39.10, a. 385] et lege “omnes si contra ius vel utilitatem publicam” [C.1.22.6, a. 491?] et lege “sacri” [C. 1.23.6 pr., a. 470] et lege sita codice “de diversis rescriptis” [C. 1.23] et in autentico “ut divine visiones [*rectius*: iussiones] habeant rescriptum gloriosissimi questoris” [Nov. 114] et “ut nulli iudicium liceat habere loci conservatorem” [Nov. 134] et generaliter omnibus aliis legibus et constitutionibus comunibus vel municipalibus, quibus non quantum predictis vel alicui predictorum obstantibus in hac parte dumtaxat et non ultra ex certa scientia esse volumus derogamus».

mulari impiegati dalla cancelleria imperiale e necessitano di qualche approfondimento²⁹.

Il complesso delle norme romanistiche esplicitamente richiamate in funzione derogatoria fa riferimento, a livello generale, alla disciplina delle suppliche da presentarsi all'autorità imperiale (C. 1.19 e 1.22), alle modalità di redazione dei rescritti e di altri atti da essa emanati (C. 1.23)³⁰ nonché ai caratteri formali in grado di assicurare l'autenticità dei rescritti medesimi (Nov. 114)³¹; un'ulteriore Novella, nei paragrafi iniziali, vieta a giudici e ad altre autorità pubbliche di nominare funzionari minori destinati all'amministrazione locale (*loci servatores*) e proibisce ai giudici provinciali di perpetrare reati modernamente definibili come di abuso d'ufficio (Nov. 134.1-3), mentre in paragrafi successivi definisce ulteriori norme relative all'ambito processuale e alla disciplina di alcune situazioni giuridicamente rilevanti nell'ambito dei rapporti tra coniugi, soprattutto in rapporto al matrimonio e all'adulterio³². Un'ultima costituzione citata nel diploma del 1311 rientra invece in un ampio Titolo del Codice giustiniano riservato alla variegata disciplina giuridica prescritta ai chierici appartenenti ai vari gradi dell'ordine sacerdotale (C. 1.3).

Più in dettaglio si può osservare come la gran parte delle costituzioni incluse nel Codice giustiniano e richiamate in modo puntuale nel diploma del 1311 assieme ad alcuni tra i rispettivi Titoli e a due Novelle tocchino, per gran parte, il delicato problema del rapporto tra *leges* e *rescripta*, su cui intervengono varie altre norme, anche derivate dal Teodosiano, che costituiscono dei precedenti rispetto alla materia in seguito disciplinata dalle Novelle 113 e 114 di Giustiniano³³. Con tali provvedimenti si vieta la richiesta di rescritti al puro scopo di dilazionare i termini di prescrizione già fissati per legge (C. 1.19.2) e parimenti l'inoltro di suppliche destinate a richiedere concessioni individuali che si rivelino dannose per il fisco pubblico o contrarie al diritto (C. 1.19.3); si diffidano inoltre i giudici, nel corso di un procedimento, dall'accogliere rescritti o altri atti imperiali (come pragmatiche o *adnotationes*) *quae generali iuri vel utilitati publicae adversa esse videatur*, richiamandoli all'osservanza esclusi-

²⁹ E infatti non trovano adeguata trattazione neppure nel "classico" e poderoso Bresslau, *Manuale di diplomatica*.

³⁰ Il fascio di norme raggruppate sotto questi titoli derivano da un unico Titolo del Codice teodosiano (C.Th. 1.2), dedicato al problema dell'efficacia dei rescritti, che per la sua ampiezza un secolo dopo i compilatori del Codice giustiniano scindono in una pluralità di titoli con diverse rubriche (C.1.19 - C.1.23): Archi, *Il problema delle fonti del diritto*, p. 69; Archi, *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, pp. 187 sgg.; Archi, *I principi generali del diritto*, p. 128.

³¹ In specie la Nov. 114 è dedicata alla sistemazione normativa del cosiddetto processo *per rescriptum*, caratterizzato dall'introduzione della lite tramite la procedura *per rescriptum*, integrando le disposizioni della Nov. 113 in merito ai caratteri formali in grado di assicurare l'autenticità dei rescritti medesimi; allo stesso scopo, altri requisiti formali sono specificati in C.1.23.3-4-6 (quest'ultima norma ricordata nel diploma del 1311 assieme al titolo generale cui appartiene), per garantirne la sicura provenienza dalla cancelleria imperiale: si veda Zilletti, *Studi sul processo civile*, pp. 46 sgg.

³² Gorla, *Ricerche su impedimento da adulterio*, pp. 306 sgg.

³³ Zilletti, *Studi sul processo civile*, pp. 42 sgg.

va delle costituzioni imperiali generali (C. 1.22.6). Scopo di quest'ultima norma dettata da Anastasio I forse nel 491, nel solco di indirizzi normativi già evidenti in età costantiniana e al pari di molte altre contenute già nel Codice teodosiano poi confluite in quello giustiniano, è di vietare l'emanazione di rescritti di esenzione e pure di altri atti dell'autorità imperiale, nello specifico campo oggetto della previsione normativa, per contrastare la diffusione di eccezioni e di atti volti a mitigare l'asprezza del diritto vigente, configurando eccezioni a vantaggio di singoli rispetto alle leggi di carattere generale³⁴.

Un'altra tra le costituzioni richiamate in modo specifico, emanata da Leone I nel 470, si diffonde sui requisiti materiali dei rescritti al fine di evitarne la contraffazione, ponendosi in una linea, caratteristica della legislazione del tardo Impero, volta a definire con crescente puntualità e dettagli formali la redazione degli atti imperiali allo scopo di garantirne l'autenticità soprattutto in ambito giudiziario (C. 1.23.6 pr.)³⁵.

Nel complesso, la normativa richiamata nel diploma enriciano e derivata dal Codice giustiniano – ad eccezione di un'unica costituzione di ambito ecclesiastico – appartiene a un fascio di Titoli destinati a regolamentare il processo *per rescripta* e quindi i vari aspetti dell'uso giudiziario di tali atti imperiali³⁶, sottoposti dalla legislazione del basso Impero a stringenti limiti, anche attraverso la specificazione dei loro precisi caratteri formali, allo scopo di contrastare gli effetti controproducenti che essi determinavano compromettendo il regolare svolgimento dei processi e, di conseguenza, la legittima tutela dei diritti soggettivi assicurata dalle costituzioni di portata generale.

All'ambito giudiziario fa riferimento un'ultima costituzione citata tra le clausole derogatorie del diploma enriciano. Si tratta di una costituzione del 385 concernente le testimonianze prodotte dai sacerdoti e dai chierici di diverso grado (C.1.3.8), secondo la quale i sacerdoti godono dell'immunità dalla tortura giudiziaria, che viene invece ammessa per i chierici di grado inferiore nella gerarchia ecclesiastica. La norma si inquadra nella serie numerosa di leggi imperiali emanate durante il Dominato allo scopo di disciplinare l'uso della tortura nei processi criminali, ammettendo un ventaglio di esenzioni nei confronti di varie categorie di soggetti tali da alimentare non pochi motivi di incertezza nella concreta prassi giudiziaria³⁷. La costituzione viene accolta pure nel *Decretum*

³⁴ Archi, *Il problema delle fonti del diritto*, pp. 46-47 e 82; Archi, *La legislazione di Giustiniano*, p. 10; Voci, *Il diritto ereditario romano*, pp. 83, 90-91. In relazione al profilo di *publica utilitas* che configura lo scopo cui tende anche tale provvedimento normativo in ambito giudiziario si vedano Longo, *Utilitas publica*, pp. 53-54, e Navarra, *Utilitas publica-utilitas singulorum*, p. 271.

³⁵ Sulla materia dei rescritti, con riferimento anche alle norme riunite nel titolo 23 del I libro del codice di Giustiniano e in parte derivate dal Teodosiano, si veda Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali*, pp. 83 sgg. Sulla specifica norma dettata da Leone I si veda Scarcella, *La legislazione di Leone I*, pp. 373 sgg.

³⁶ Bassanelli Sommariva, *L'imperatore unico creatore*, pp. 41 sgg., 81 sgg.; Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici*.

³⁷ Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, pp. 30 sgg., 277 sgg. La specifica costituzione è ricordata anche in Vincenti, *Per uno studio sugli appelli "ante sententiam"*, pp. 74-75.

Gratiani (pars II, c. V, q. VI) nell'ambito di una serie di norme volte a graduare l'effettiva applicazione della tortura giudiziaria, pur all'insegna di un principio fondamentale condiviso dal canonista teso a vietare, in linea generale, il ricorso alla tortura dell'imputato³⁸.

4. Clausole derogatorie: spunti dalla dottrina giuridica medievale

Nel complesso, il fascio di norme romanistiche richiamate all'interno del diploma enriciano del 1311 – con eccezione della costituzione del 385 che assicura l'immunità dalla tortura ai chierici di più alto grado – rappresenta lo scudo innalzato dalla legislazione del basso Impero per contrastare gli effetti controproducenti determinati dal ricorso ai rescritti imperiali sul regolare svolgimento dei processi e, di conseguenza, sulla legittima tutela dei diritti soggetti cui tendevano le costituzioni di portata generale.

Entro l'orizzonte delle prime generazioni di esponenti della Scuola del Commento, in parallelo con la cronologia del diploma qui discusso, Titoli e leggi del Codice giustiniano citate in forma letterale nelle clausole derogatorie di quest'ultimo risultano al centro dell'attenzione dei giuristi sotto molteplici profili, di rilievo teorico generale o di interesse per elementi di dettaglio, ma soprattutto la richiamano in quanto ineriscono lo scottante problema dei limiti di legittimità, e quindi di validità, degli atti imperiali differenti dalle costituzioni, segnatamente in merito ai rescritti *contra ius*³⁹.

Nella dottrina dei Glossatori ha successo l'orientamento riconducibile a Giovanni Bassiano nel tardo secolo XII in relazione al Titolo *Si contra ius vel utilitatem publicam* (C. 1.22), favorevole all'inserimento negli atti imperiali di esplicite clausole derogatorie di per sé ritenute sufficienti a convalidare disposizioni contrarie alle leggi⁴⁰. La volontà del principe non può tradursi in violazioni dei sistemi tradizionalmente ritenuti superiori, ossia il diritto divino, quello naturale e quello delle genti, in grado di definire i principi immutabili della vita associata, ma può unicamente innervarsi in quelle singole disposizioni di *ius civile* che restano di sua esclusiva pertinenza.

Se la diffusione dei rescritti in età basso imperiale aveva mostrato l'alta propensione di questi, nel momento in cui definivano norme di diritto singolare, a tradursi in lesioni di quelle a carattere generale, i giuristi fin dal magistero di Irnerio si impegnano nel precisare la distinzione tra rescritti e privilegi, pur ammettendo divergenze sull'etimologia di quest'ultimo termine, ed evidenziano

³⁸ Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, pp. 76-77. Si veda Solidoro, *La disciplina del crimen maiestatis*, pp. 167 sgg., per una approfondita analisi della disciplina giuridica della tortura giudiziaria, applicata nell'ambito della repressione del reato politico da età augustea estendendola anche a uomini di condizione libera e poi allargata, soprattutto da età costantiniana, ad altre numerose fattispecie criminose. Per la citazione di Graziano si veda *Corpus Iuris Canonici*, coll. 1047-1048.

³⁹ Nicolini, *La proprietà*, pp. 179 sgg.; Cortese, *La norma giuridica*, pp. 39 sgg.

⁴⁰ Cortese, *La norma giuridica*, pp. 81 sgg. e nota 77, ripreso in Cortese, *Sovranità*, p. 220.

il fatto che i privilegi, in quanto contenenti provvedimenti favorevoli a soggetti singoli, giungono a configurarsi sempre *contra legem*⁴¹. E già Giustiniano stesso, in una Novella risalente al 535, aveva iniziato a negare validità al privilegio proibendone l'esibizione in giudizio allo scopo di opporre la *praescriptio fori*⁴² alla giurisdizione degli amministratori provinciali in materia di violenze, lesioni personali, sedizioni pubbliche e riscossione di tributi⁴³.

La Glossa accursiana⁴⁴, con riferimento anche alla legge *Rescripta*, alla legge *Nec damnosa* e alla legge *Quotiens*, incluse nel Titolo *De precibus imperatoris offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non* (C. 1.19)⁴⁵ e recependo un orientamento che pare risalire a Bulgaro, ammette la possibilità di salvare l'efficacia dei privilegi tramite il ricorso palese, da parte del principe, a una clausola derogatoria esplicitata mediante la locuzione *non obstante tale lege*⁴⁶; e già Azzone, concordando sul fatto che norme di portata generale (*iura*

⁴¹ Nicolini, *La proprietà*, pp. 184-185; Cortese, *La norma giuridica*, pp. 42 sgg. Per la definizione di "privilegio" nell'esperienza giuridica romana e l'ampliamento notevole della sua applicazione in età postclassica si rinvia a Scarano Ussani, *Privilegio (diritto romano)*.

⁴² Si tratta del mezzo processuale attraverso cui si faceva valere l'incompetenza del giudice adito nei processi civili e penali in età tardo imperiale, sottraendo i procedimenti alla giustizia ordinaria per trasferirli sotto la giurisdizione di tribunali speciali: in merito Garbarino, *La "praescriptio fori"*.

⁴³ Nov. 8, cap. 12 pr. (= Auth. 2.2.12): «Sancimus enim clarissimos subiectarum provinciarum administratores, citra omne factos pecuniarum suffragium, et ab his datorum iureiurandorum memores, habere et hanc a nobis licentiam, ut nulla sit ulli apud eos penitus fori praescriptio neque in his, quae committuntur ab aliquibus, violentiis neque in criminibus et quae hinc oriuntur laesionibus, neque in seditionibus publicis neque in publicorum tributorum exactionibus, sed omnes similiter subiacere horum iurisdictioni, non expectantium neque praecepta percipere a iudicibus quibus subiecti sunt, neque nuntiare ad eos, sed contentos esse hac nostra lege, per quam omnem eis potestatem praebemus: nemine licentiam habente penitus in praedictis causis nec privilegio uti quolibet neque ex hoc sibimet impetrare, ut delinquat innoxie: Non enim qui omni abstinere acceptione iudices aliud quiddam dei et legis nostroque praeponunt timori, sed ad illum respicientes servabunt subiectis iustitiam, omnia secundum nostras iudicantes et agentes leges». Si veda in merito Bonini, *Ricerche sulla legislazione giustiniana*.

⁴⁴ Glossa *generali iuri*, in C. 1.22.6, ove è già esplicito il coordinamento di tale costituzione con altre contenute nel Titolo *De precibus imperatoris offerendis* (C. 1.19) allo scopo di definire l'ambito di legittimità dei rescritti imperiali, che non possono essere contrari al diritto divino, a quello naturale e a quello delle genti, ma si ammettono *contra ius civile* unicamente a patto che lo stesso sovrano specifichi le *leges* cui intende derogare. Tale principio si trova ribadito anche in altre glosse: glossa *valere*, in Auth. *Hoc inter liberos*, post C. 6.23.21, *de testamentis*, l. *Hac consultissima lege*; glossa *accipiat*, in D. 32 (unico).22, l. *Si quis in principio*; glossa *Expressim*, in Auth. VIII.3 (= Nov. 107.2).

⁴⁵ «Rescripta contra ius elicit a omnibus iudicibus praecipimus refutari, nisi forte aliquid est, quod non laedat alium et prosit petenti vel crimen supplicanti indulgeat» (C. 1.19.7, a. 429); «Nec damnosa fisco nec iuri contraria postulari oportet» (C. 1.19.3, a. 329); «Quotiens rescripto nostro moratoria praescriptio remittitur, aditus supplicandi pandatur. Quod autem totius negotii cognitionem tollit et vires principalis negotii exhaurit, sine gravi partis alterius dispendio convelli non potest. Nec praescriptionis igitur peremptoriae relaxatio petatur» (C. 1.19.2, a. 325).

⁴⁶ Nicolini, *La proprietà*, p. 199; Cortese, *La norma giuridica*, p. 47 e nota 19. Si veda anche, con rinvio a fondamentale bibliografia anteriore sull'analisi teorica del nesso tra *privilegium* e *ius singulare*, Santarelli, *Privilegio (diritto intermedio)*, p. 718, ove si evidenzia come dalla speculazio-

communia) possono essere corrette e derogate soltanto da norme di pari portata e non da provvedimenti speciali indirizzati a soggetti singoli (*leges speciales*), tendeva a contenere la validità di questi ultimi ammettendola unicamente alla luce di specifiche precauzioni che avrebbe dovuto assumere il legislatore mediante il ricorso alla clausola *non obstante*⁴⁷. Pure Odofredo mostra di condividere tale orientamento, laddove nel commento alla prima legge del Titolo *De constitutionibus principum* del Digesto (D. 1.4.1) sostiene la validità dei rescritti *contra ius civile* a patto che in essi vengano esplicitate, secondo l'orientamento della Glossa accursiana e ricorrendo alla medesima formula derogatoria, le *leges* cui essi andrebbero a opporsi⁴⁸.

In linea con una simile prospettiva teorica, nel diploma rilasciato da Enrico VII a Francesco Pico e ai suoi consanguinei si ha specifica cura di precisarne l'efficacia derogatoria rispetto tanto al diritto comune quanto a eventuali *leges municipales* e di garantirne la legittimità tramite la precisa enumerazione delle *leges* generali che si porrebbero in via ostativa all'efficacia dell'ampia delega di poteri sancita dal provvedimento regio. Ciò corrisponde a una formula in uso da tempo nella prassi cancelleresca cui la dottrina dell'età della Glossa cerca di fornire una giustificazione funzionale che viene tuttavia superata dalla successiva speculazione dei maestri orleanesi, quando si attenua il rigore formalistico dell'impostazione tradizionale col riconoscere efficacia ai privilegi imperiali in quanto espressione della consapevole ed esclusiva *voluntas principis* nel configurare trattamenti deroganti alle leggi generali⁴⁹. Trattamenti che ora sono accolti in dottrina alla sola condizione di essere garantiti tramite la presenza di una generica clausola espressa tramite la formula *ex certa scientia*⁵⁰, che ugualmente viene inserita nel diploma del 1311 a rafforzare l'autonoma volontà del sovrano nel derogare all'ordinamento pubblico esistente su scala locale al fine di legittimare la creazione di una nuova giurisdizione feudale da lui dipendente in via esclusiva.

Tra i massimi *doctores iuris* dei primi decenni del Trecento, tanto più se politicamente in consonanza con il disegno di restaurazione imperiale tentato da Enrico VII, non si può trascurare Cino da Pistoia, nella cui dottrina convergono due eminenti tradizioni esegetiche consolidate successivamente alla Glossa accursiana: in primo luogo, quella rappresentata dai primi rilevanti maestri orleanesi *Jacobus* e *Petrus* tanto di frequente da lui citati (Jacques de Re-

ne dei giuristi in età basso medievale «non emerse una categoria coerente ed unitaria del *privilegium*».

⁴⁷ Azonis *ad singulas leges XII librorum codicis Iustiniani commentarius*, in C. 1.19.2, fol. 49; si veda Nicolini, *La proprietà*, pp. 199, 201; Cortese, *La norma giuridica*, pp. 42-43, nota 6.

⁴⁸ Odofredi *Lectura super Digesto veteri*, in D. 1.4.1, fol. 18rA. Analogo richiamo anche in Odofredi *Lectura super Codice*, in C. 1.19.7, fol. 45vB. Il notissimo frammento del Digesto sopra citato ricorda nel prologo la delega di potere conferita all'imperatore dal popolo di Roma tramite la *lex regia*: una tematica che, in attinenza alla concezione del potere espressa dagli imperatori della casa di Svevia, è approfondita, da ultimo, in Pio, *Considerazioni sulla 'lex regia de imperio'*.

⁴⁹ Cortese, *La norma giuridica*, pp. 81 sgg.

⁵⁰ Nicolini, *La proprietà*, pp. 203 sgg.

vigny e Pierre de Belleperche); accanto ad essa, quella elaborata dalla Scuola italiana del secondo Duecento in uno sviluppo che culmina nel pensiero del venerato maestro toscano Dino del Mugello⁵¹.

In relazione ai Titoli 19 e 22 del libro I del Codice giustiniano l'esegesi ciniiana, muovendosi unicamente nell'ambito dei rapporti privatistici, si sviluppa lungo due profili coordinati: da un lato, egli recupera la più risalente lettura irneriana orientata a contrapporre rescritti e privilegi, considerati sempre contrari, questi ultimi, alle norme generali, e ricorda più volte l'impostazione della Glossa, ferma nell'esigere l'impiego della formula derogatoria *non obstante*; dall'altro, giunge a superare tale posizione condividendo con i maestri francesi la possibilità, da parte dell'imperatore, di emanare rescritti senza essere condizionato dalla formale specificazione delle *leges* cui egli stesso intende derogare; in sostanza, l'imperatore «*contra ius civile bene potest rescribere*» anche perché – come egli sottolinea più volte – «*imperator habet omnia iura in pectore suo*»⁵².

La riflessione di Cino sui Titoli del Codice sopra ricordati si allarga a investire anche il piano dei rescritti imperiali che possono violare i sistemi giuridici ritenuti per definizione superiori (*ius divinum*, *ius naturale* e *ius gentium*) e per questa via essa viene a toccare uno dei profili costitutivi della teoria della sovranità che trova eco ancora nel pieno Cinquecento da parte di uno dei maggiori esperti di teoria e pratica politica del tempo. Infatti, nella sua opera maggiore (i *Sei libri della Repubblica*, editi per la prima volta nel 1576) Jean Bodin (1529-1596) pare attingere al noto commentario al *Liber Extra* del canonista quattrocentesco Nicolò Tedeschi (1386-1445), il quale a propria volta faceva riferimento al commento che degli stessi passi aveva elaborato un secolo prima Cino da Pistoia in rapporto a un problema di estremo rilievo per definire la portata degli atti emanati dall'autorità imperiale, laddove si ammette che la *plenitudo potestatis* del principe possa derogare anche alle norme del diritto naturale ma unicamente in presenza di una giusta causa, ossia di un requisito obiettivo in grado di dislocare la motivazione della norma al di fuori della pura volontà individuale del suo produttore; e la possibilità di intervenire tramite una decisione umana viene estesa dal celebre canonista siciliano «anche al diritto divino, ovvero alle indicazioni morali generali sancite dal decalogo e dalla rivelazione»⁵³. Condizioni, queste, soprattutto in riferimento alla deroga al diritto naturale, che nella prassi delle contingenze politiche e di fronte ai concreti obiettivi di governo del principe non trovano eccessive difficoltà a essere soddisfatte.

⁵¹ Maffei, *Il pensiero di Cino da Pistoia*, p. 239.

⁵² Cyni Pistoriensis *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomii*, fol. 35vB per il richiamo della posizione di Irnerio, foll. 36vA e 39vB per le citazioni. Si veda pure Cortese, *La norma giuridica*, pp. 84 sgg., nota 82.

⁵³ Scattola, *Diritto medioevale e scienza politica moderna*, pp. 188-189. Per i limiti circa l'originalità dell'impostazione dottrinarie di Bodin, che si aggancia all'esegesi consolidatasi nel pensiero giuridico tardo medioevale, si veda Cortese, *Sovranità*, p. 221.

5. *Consulenti giuridici nel seguito di Enrico VII*

Da un punto di vista generale il ricorso alle citate norme romanistiche all'interno del diploma del 1311 pare determinato da uno scopo evidente, reso possibile dal dotto ricorso al diritto romano piuttosto che all'improprio e non adeguato diritto di matrice germanica, compreso quello feudale: garantire la validità della concessione sovrana, assimilata di fatto a un rescritto emanato su istanza dei supplicanti cui è destinato, rispetto ai limiti formali e sostanziali innalzati dal diritto imperiale per eccellenza, ossia quello stesso diritto romano, attorno alla medesima categoria di atti sovrani, e nel contempo stabilizzare in modo incontestabile i destinatari della concessione nell'esercizio della *potestas* delegata, incluso quello specifico profilo giurisdizionale che ne caratterizza i contenuti realmente distintivi e salienti nei confronti di tutti i soggetti verso i quali si configura l'esercizio di quella stessa *potestas*.

Per conseguire tali risultati si attinge con proprietà e sapienza tecnica a un diritto antico ma già pienamente rivitalizzato da un'attività esegetica ormai condivisa, ormai nel XIV secolo, da generazioni di giuristi, che ne ha consentito la definizione quale *ius commune* in una sempre più organica interrelazione con il diritto canonico e con diritti di diversa origine come il diritto feudale, che dal tardo secolo XII è integrato con attenzione crescente della dottrina nell'orizzonte del diritto romano giustiniano.

Anche se non è possibile individuare con esattezza l'autore o gli autori del diploma del 1311, il tecnico o i tecnici del diritto in grado di ispirare il puntuale ricorso alle costituzioni e alle Novelle giustiniane citate al suo interno e pedissequamente ripetute nella conferma rilasciata da Carlo IV di Boemia il 23 dicembre 1354 ai figli del fu Paolo *de Lamirandula* e a quelli del fu Nicolò *similiter de Lamirandula*⁵⁴, pare tuttavia utile sviluppare alcune riflessioni sui consulenti giuridici attivi nell'*entourage* di Enrico VII.

Nel seguito italico del re di Germania non mancano consulenti giuridici esperti, tanto provenienti d'Oltralpe quanto reclutati dopo l'arrivo nella Penisola, ove viene attivato anche un ufficio di notai camerale distinto dalla cancelleria nel quale sono attivi notai pubblici al servizio permanente del re, con evidenti riflessi nella diplomazia di numerosi atti che attestano l'attività di governo del sovrano tra 1311 e 1313⁵⁵.

Quanto agli esperti di diritto che lo affiancano in Italia, si può ricordare anzitutto il giurisperito e *magister* Enrico *de Geldonia* (Enrico di Gheldria), inviato nella Penisola già dal novembre 1310 e presente a Roma come protonotario del re nel maggio 1312, allorquando vengono riferiti a Enrico VII i capi-

⁵⁴ Se ne veda la trascrizione a cura di Mauro Calzolari in *L'archivio del torrione*, n. 4, pp. 206-208, ove è ribadita la lettura non corretta di uno dei passi romanistici inclusi nelle clausole derogatorie discusse in precedenza (errata: «ut divine divissiones habeant rescriptum» / corregge: «ut divine iussiones habeant rescriptum»; si veda sopra, nota 1).

⁵⁵ Si rinvia soprattutto all'acuta analisi di Patrizia Merati, *L'attività documentaria di Enrico VII in Italia*, in questa stessa sezione monografica.

toli proposti da Roberto d'Angiò in occasione della recente missione svolta a Napoli dagli ambasciatori imperiali, tra i quali si contano il *magister* Giovanni «de Unistinga utriusque iuris professor»⁵⁶ e il «legum professor Bassianus de Gaschiis» (*Guaciis, Guaschiis*), già inviato a Mantova da Spira nel settembre 1309 e ben documentato sempre in Italia l'anno successivo⁵⁷. Da citare anche il giurista e castellano di Chambéry Ottone *de Bargis*, da annoverare nella nutrita schiera dei fedeli del conte Amedeo V di Savoia, cognato di Enrico VII e suo strenuo alleato nella spedizione italiana, i quali per periodi più o meno estesi partecipano ad essa al fianco del sovrano ottenendo anche, in alcuni casi, il titolo vicariale⁵⁸.

Italiani sono invece i giudici Giovanni di Giacomo *de Urbe*, nominato il 7 marzo 1311 da Enrico VII giudice della curia regia, e Nicolò da Borgo, presente a Lodi nel seguito del sovrano nell'aprile 1311 in occasione del rinnovo dell'omaggio da parte della città⁵⁹, mentre tra i *legum doctores* si contano almeno il genovese Giovanni Cancellieri, documentato a Milano nel marzo 1311 all'atto di omaggio prestato dai Pisani tramite propri rappresentanti⁶⁰, l'astigiano Andrea *de Garectis* (*de Garretis, de Guarretis*), attestato sempre a Milano nel febbraio-marzo 1311 e presente nel maggio successivo al giuramento di fe-

⁵⁶ Il giurisperito Enrico *de Geldonia* sottoscrive l'atto di fedeltà da parte della città di Asti il 15 novembre 1310 (Bonaini, n. 49) ed è presente a Milano il 28 dicembre, qualificato come consigliere del re, assieme ai *legum doctores* Andrea *de Garrettis* e Berrardo *Laolio de Ast* (Bonaini, n. 78 e n. 79 in pari data); lo stesso *magister* Enrico *de Geldonia* testimonia a Monza a un atto del 30 gennaio 1311 (Bonaini, n. 96) e sottoscrive l'omaggio rinnovato dai Milanesi il 20 febbraio 1311 (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 580, p. 535), l'atto di omaggio presentato dai Pisani, tramite propri rappresentanti inviati dal podestà di Pisa Federico da Montefeltro, il 19 marzo 1311 a Milano (*ibidem*, n. 599, p. 560), l'atto del 19 aprile 1311, sempre a Milano, relativo alla preparazione dell'incoronazione romana (Bonaini, n. 110; *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 606, p. 568); nel seguito regio è presente al rinnovo dell'omaggio da parte della città di Lodi il 22 aprile 1311 (Bonaini, n. 111; *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 611, p. 573, a Lodi) ed è pure presente il 3 maggio 1311, assieme ad Andrea *de Garrettis*, al giuramento di fedeltà prestato dalla comunità del castello di Soncino (AH 2, n. 4). In qualità di protonotario del re il *magister* Enrico *de Geldonia* è presente a Roma il 12-18 maggio 1312 (Bonaini, n. 143), quando vengono riferiti a Enrico VII i capitoli proposti da Roberto d'Angiò in occasione della missione da poco svolta dagli ambasciatori imperiali, tra i quali il *magister* Giovanni *de Unistinga, utriusque iuris professor*. Quest'ultimo è già documentato a Pisa il 10 marzo 1312 (Bonaini, n. 139). Ne conferma l'origine germanica Ficker, *Forschungen*, p. 177.

⁵⁷ Il *legum professor* Bassiano *de Guaschiis* è citato nella lettera, data a Spira il 1 settembre 1309, con cui Enrico VII invita i Mantovani a prestare aiuto militare ai Ferraresi attaccati dai Veneziani; Bassiano fa parte della legazione inviata a Mantova per l'occasione allo scopo di presentare la missiva del re (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 312, p. 274). Per Cognasso, *Arrigo VII*, p. 98, il giurista Bassiano Guasco sarebbe originario di Alessandria.

⁵⁸ Si rinvia alla relazione di Étienne Collet, *La nobile scorta del conte di Savoia Amedeo V durante la discesa dell'imperatore in Italia*, presentata al convegno internazionale *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento* (Asti, 6-8 ottobre 2011).

⁵⁹ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 611, p. 573.

⁶⁰ *Ibidem*, n. 599, p. 560.

deltà da parte della comunità del castello di Soncino⁶¹, e il *legum professor* fiorentino Palmerio degli Altoviti⁶², incaricato assieme al romano Andrea Calandrino degli Avvocati, quali consiglieri e giudici dell'aula imperiale, di svolgere l'inchiesta nei confronti di Giberto da Correggio e di Giovanni Chirico da Sanvitale, genero e concittadino di Giberto, accusati di avere fomentato la ribellione anti imperiale di Parma e Reggio⁶³. Ancora tra gli italiani si ricorda «Francesco Garbagnate, lettore in diritto a Padova che, appena seppe dell'elezione del lussemburghese, *relictio literarum studio, vendidit libros (...) ad regem tendit* – stando a Giovanni da Cermenate (LXV, p. 134) – diventandone, ancora in Germania, uno dei primi e più preziosi consiglieri»⁶⁴.

Fra i consulenti giuridici particolarmente ferrati in diritto romano è necessario richiamare un'altra figura di eminente rilievo nel raggio ampio del seguito del sovrano e dei più convinti sostenitori del suo progetto di restaurazione imperiale, ossia quella del già citato Cino Sinibuldi da Pistoia (1270?-1336)⁶⁵. Senza soffermarsi, entro un orizzonte più largo, sulla personale traiettoria politi-

⁶¹ È presente all'atto di omaggio presentato dai Pisani il 19 marzo 1311 a Milano (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 599, p. 560); e già l'8 febbraio 1311, qualificato come *legum professor*, partecipa, sempre a Milano, alla grande dieta cui intervengono i rappresentanti di molte città lombarde e tutti i nobili fedeli a Enrico VII (AH 2, n. 18, p. 139). Con il titolo di *iudex* compare ad Asti il 25 novembre 1310 all'investitura del marchese del Monferrato e il 3 maggio 1311 assieme al *magister* Enrico *de Geldonia* presenza al giuramento di fedeltà prestato dalla comunità del castello di Soncino (AH 2, n. 4).

⁶² Sul quale si vedano i profili di Passerini, *Genealogia e storia della famiglia Altoviti*, pp. 124-127, e, con più ampia bibliografia, Del Piazzo, *Altoviti, Palmieri*.

⁶³ AH 2, n. 39, p. 171. L'affermazione di Giberto da Correggio su Parma, Reggio e Cremona, istigate ad abbandonare l'alleanza filo imperiale fin dal 1311, non tiene comunque sul lungo periodo, di fronte all'argine all'espansionismo guelfo rafforzato nel giro di pochi anni da Visconti, Bonacolsi e Scaligeri, e non consolida una dominazione familiare in grado di sopravvivere al suo ispiratore (Montecchi, *Giberto da Correggio*). Su Parma Giberto aveva già sviluppato un controllo signorile rinnovando, di fatto, la posizione detenuta dal padre Guido, scomparso il 15 gennaio 1299; oltre a dominare Guastalla, controlla Reggio in quanto vicario imperiale dal 30 giugno 1311, mentre di Cremona ottiene la signoria nel marzo 1312 coinvolgendola nella ribellione di cui aveva accettato di porsi a capo alla fine dell'anno precedente, promossa dalle forze guelfe capeggiate da Bologna e Firenze, collegate a Siena e Lucca e all'alleanza papale-angioina. Su questi punti specifici si veda la puntuale disamina di Fasoli, *Bologna e la Romagna*. Il largo fronte guelfo può contare sui lauti capitali messi a disposizione del banchiere bolognese Romeo Pepoli, sul quale si veda Antonioli, *Conservator pacis et iustitie*, pp. 25 sgg., e già Fasoli, *Bologna e la Romagna*, pp. 37-38. Sulle straordinarie fortune accumulate da Romeo Pepoli e sulla sua rapida carriera politica si veda Giansante, *Patrimonio familiare e potere*; Giansante, *Romeo Pepoli*; Giansante, *L'usuraio onorato*, pp. 193 sgg. Si veda anche la più recente sintesi di questi passaggi della politica bolognese ai primi del Trecento in Vasina, *Dal Comune verso la Signoria*, pp. 617 sgg.

⁶⁴ Zug Tucci, *Henricus coronatur corona ferrea*, p. 39. Il riferimento a Giovanni da Cermenate è alla sua *Historia Iohannis de Cermenate*.

⁶⁵ Cino muore a Pistoia il 24 dicembre 1336, il giorno dopo avere dettato il proprio testamento; se ne veda la trascrizione più recente in Cino da Pistoia, *Mostra di documenti e libri*, n. 13, pp. 26-30. Il testamento è ricordato in Savino, *L'eredità di messer Cino da Pistoia*, p. 107 e pp. 109-110, nota 11.

ca nonché poetica di Cino e sui consumati parallelismi con quella dantesca⁶⁶, si può rammentare che, dopo l'abbandono della città natale tra il 1303 e il 1306 e la sua nuova permanenza a Pistoia fino al 1308, è accertato un suo soggiorno bolognese nel 1309⁶⁷, utile anche per approfondire gli studi preliminari alla redazione della sua vasta *Lectura* al Codice e di quella sulla parte iniziale del *Digestum vetus*, che la critica considera compiute entro il 1314⁶⁸. Al termine di quell'anno egli consegue anche la laurea dottorale, in vista della quale è fortemente probabile – secondo le ricerche di Pier Luigi Falaschi – un suo ritorno nella città felsinea già dal 1313, nella quiete collinare del convento di San Vittore, defilato rispetto ai rischi di coinvolgimento nei contrasti di fazione e immerso negli studi finalizzati al potente e duplice sforzo di concludere il suo *opus magnum* e affrontare l'esame dottorale⁶⁹.

Ma qualche anno prima Cino aveva affiancato come assessore (giudice forestiero) Ludovico di Savoia (Ludovico II, signore del Vaud) nella sua missione verso Firenze e Roma compiuta tra 1310 e 1311⁷⁰: forse già presente a Firenze, città che rifiuta recisamente di accondiscendere alle richieste di Enrico VII, ma con sicurezza a Roma, ove Ludovico, incaricato di prepararvi il soggiorno del re e l'incoronazione imperiale, è nominato senatore e lo stesso Cino siede al suo fianco in Senato tra i più alti dignitari dell'Impero, ricordando con precisione tale esperienza in alcuni passi sia del commentario al Codice⁷¹, sia delle tarde *additiones* all'Inforziato⁷².

⁶⁶ Per questo si rinvia almeno a Chiappelli, *Vita e opere di Cino da Pistoia*, pp. 73 sgg.; alla voce curata da M. Marti in *Enciclopedia dantesca*, pp. 6-9 e a quella curata da E. Ragni in *Dizionario critico della letteratura italiana*, pp. 600-602.

⁶⁷ Monti, *Cino da Pistoia giurista*, pp. 41 sgg. e p. 45 per il soggiorno bolognese nel 1309.

⁶⁸ Solmi, *Cino da Pistoia giureconsulto*, pp. 10-11; Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, pp. 413-414.

⁶⁹ A Bologna Cino trascorre un proficuo periodo di studi presso San Vittore e potrebbe farvi ritorno anche dopo il soggiorno romano per dedicarsi agli studi e giungere a conseguire il titolo dottorale, che infine gli è attribuito il 9 dicembre 1314: Falaschi, 'Ut vidimus in Marchia', p. 13 e pp. 170 sgg., colloca il soggiorno nella tranquillità di San Vittore tra 1313 e 1314, necessario per dedicarsi al completamento della sua opera maggiore e alla preparazione dell'esame di dottorato. Dopo il 1330 sarebbe stata invece compilata una ulteriore Lettura al Digesto vecchio presto interrotta e identificata da Domenico Maffei: Maffei, *La 'Lectura super Digesto veteri' di Cino da Pistoia*, pp. 9 sgg., 30 sgg.; Padovani, *Le 'additiones et apostillae'*, pp. 195-196, nota 61; Maffei, *Il pensiero di Cino da Pistoia*, pp. 106 sgg.

⁷⁰ Chiappelli, *Vita e opere di Cino da Pistoia*, pp. 40-41; Falaschi, 'Ut vidimus in Marchia', pp. 158 sgg., e già p. 86 sgg. per il profilo tecnico-giuridico delle competenze attribuite agli assessori, i giudici forestieri che affiancano podestà e capitani del Popolo soprattutto nell'amministrazione della giustizia.

⁷¹ Cino, *Lectura*, ad C. 2.12, l. *Debitores*, fol. 75A: «Et Romae ter ascendit [scil.: debitor] leonem marmoreum, qui est in scalis capitolii de foro, sicut vidi fieri cum fui cum domino Ludovico de Sabaudia, domino Vauldi, senatore urbis in consilio senatus»; ad C. 7.71, l. *Qui bonis*, fol. 477A: «Sed cum ego haberem coram me Romae istam quaestionem de facto, cum essem iudex in Senatu, cum domino Ludovico de comitibus de Sabaudia, senatore almae urbis»; ad C. 8.53, l. *Consuetudinis*, fol. 521A: «et modernis temporibus, consuetudines almae urbis, quae maxime autoritatis hodie habentur apud Romanos, ut vidi, cum in Senatu assedi cum domino Ludovico de Subaudia nobilis-

Non si può stabilire con precisione ove si sia costituito il legame tra Ludovico, nipote del conte di Savoia Amedeo V, e Cino. Assieme ai vescovi Gerardo di Basilea ed Enrico di Eichstadt e al *legum professor* Bassiano *de Guaschiis*, il signore del Vaud partecipa alla delegazione spedita in Tuscia tra la fine di maggio e il luglio 1310 con il compito di verificare, in parallelo con un'analogha ambasciata destinata alla Lombardia, la situazione politica nella Penisola in vista della discesa di Enrico⁷³. Ludovico è quindi alla fine di luglio a Roma, ove assume la carica di senatore, già autorizzata da papa Clemente V dal 14 maggio precedente⁷⁴, accompagnato – stando a Cognasso – almeno dal giurista Niccolò di Saint-Germain canonico di Sion⁷⁵. Nel giugno 1311 egli lascia Roma per affiancare Enrico nel conflitto contro Brescia, ma cerca di rientrare abbandonando l'assedio della città lombarda prima della sua caduta; i Fiorentini tuttavia gli sbarrano il passo e Ludovico è costretto a tornare indietro raggiungendo il re a Pavia e quindi seguendolo a Genova, ove è documentato tra il 14 e il 21 novembre e da dove riparte per Roma dapprima via mare sino a Talamone poi via terra⁷⁶. A Roma Ludovico giunge certamente prima del 27 febbraio successivo⁷⁷.

In sintesi: Cino potrebbe essersi trovato a Nord degli Appennini già al momento del passaggio della legazione incaricata di annunciare l'arrivo del sovrano

simo senatore». Della presenza di Cino già a Firenze al fianco di Ludovico di Savoia è convinto Monti, *Cino da Pistoia*, p. 46, mentre la considera probabile Chiappelli, *Vita e opere di Cino da Pistoia*, p. 41. Breve profilo dei rapporti tra Enrico VII e i Savoia, in particolare con il cognato Amedeo V, che accompagna il sovrano lungo tutta la spedizione italiana, in Cognasso, *I Savoia*, pp. 114 sgg. Non fa menzione di rapporti con il senato da parte di Ludovico di Savoia né di Cino Miglio, *Il senato in Roma medievale*.

⁷² Padovani, *Le 'additiones et apostillae'*, p. 189, nota 35, con trascrizione dei due riferimenti al soggiorno romano di Cino all'interno del ms. Vat. Lat. Barberini 1411.

⁷³ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, nn. 357-360, p. 305 e nn. 361-379, pp. 308 sgg.: la legazione inviata in Lombardia è composta dai vescovi Gerardo di Costanza e Sigfrido di Coira, dal *miles* Ugolino *de Vico* e dal cittadino astigiano Enrico *de Ravengo*. Il *legum professor* Bassianus *de Gaschiis* è anche tra gli ambasciatori imperiali ricevuti dai rappresentanti della parte estrinseca di Vercelli il 28 maggio 1310 (Bonaini, n. 7) e ancora tra gli ambasciatori imperiali presenti in Toscana, presso il *castrum* di Bibiena in territorio aretino 12 luglio 1310 (Bonaini, n. 21). La missione in Tuscia, affidata ai quattro emissari sopra citati, è pure ricordata negli atti del processo intentato contro la città di Firenze tra la fine del novembre e del dicembre 1311 (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, nn. 715-716, pp. 697 sgg.), ove si sottolinea che Ludovico di Savoia, recatosi a Roma per ricevere la dignità senatoria, aveva richiesto a Firenze il permesso di transitare per il suo distretto nel ritorno verso la corte del re e la città l'aveva negato; così come gli aveva nuovamente negato il passaggio in occasione della sua successiva discesa a Roma «ad exercendum officium senatorie civitatis predictae», sostenendo che egli si sarebbe invece recato in aiuto del sovrano.

⁷⁴ Frascchetti, *Luigi di Savoia*, pp. 15 sgg.

⁷⁵ Cognasso, *Arrigo VII*, pp. 98 sgg. e pp. 109-110.

⁷⁶ *Ibidem*, pp. 250-251, 268-269; per la presenza di Ludovico a Genova si vedano *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 704, p. 679 e n. 706, p. 682. Enrico VII soggiorna a Genova, di cui assume formalmente l'alta signoria, dal 21 ottobre 1311 al 16 febbraio 1312: si rinvia alla relazione di G. Petti Balbi, *La signoria di Enrico VII a Genova*, presentata al convegno internazionale *Enrico VII di Lussemburgo e gli Astigiani. Finanza e politica imperiale in Italia al principio del Trecento* (Asti, 6-8 ottobre 2011).

⁷⁷ Dupré-Theseider, *Roma dal Comune di Popolo*, pp. 396 sgg. e in particolare p. 403.

o potrebbe avere incontrato Ludovico e gli altri emissari in Toscana e qui avere accettato di seguirli a Roma per ricoprire l'importante incarico di giudice forestiero. È verosimile, inoltre, che egli sia rimasto al fianco di Ludovico di Savoia durante il temporaneo ritorno di questi in Lombardia e in Liguria tra l'estate e l'autunno del 1311⁷⁸, beneficiando dell'irrinunciabile opportunità di avvicinare il sovrano nel campo militare sotto le mura di Brescia; ed è questo il contesto in cui si inquadra l'emanazione del diploma in favore di Francesco Pico il 25 luglio di quell'anno.

Mancano dati certi su questi passaggi specifici della biografia di Cino, ma sono confermate la stretta convergenza rispetto al programma politico perseguito da Enrico VII, «di pacificazione, ridefinizione e riordinamento del *Regnum Italiae*»⁷⁹, e il suo contributo alla missione del sovrano tramite un apporto concreto, legato al particolare ufficio a lui conferito, interpretabile come un tassello della funzione pacificatrice tentata anche nei confronti della città di Roma mediante l'accesso alla carica senatoria di un fedele e collaterale del sovrano stesso e in piena sintonia, ancora in quella fase, con l'autorità pontificia. Il legame tecnico e politico stretto da Cino con Ludovico di Savoia va quindi oltre il generico rapporto della famiglia di quest'ultimo con i maestri di diritto romano troppo enfatizzato, ormai 70 anni or sono, da Pier Silverio Leicht⁸⁰, per sostanzarsi di un contributo pratico e dottrinale che potrebbe travalicare la sola esperienza giudiziaria romana, benché le fonti non permettano di chiarire un eventuale ruolo diretto di consulente giuridico svolto da Cino direttamente al fianco di Enrico VII. Ruolo che non emerge con chiarezza neppure dal diploma rilasciato ai Pico nell'estate 1311 stando al profilo dottrinario che traspare dalla sua redazione, laddove la formula derogatoria impiegata – come messo in luce in precedenza – si conforma piuttosto alla tradizionale impostazione aderente all'insegnamento della Glossa piuttosto che a quella più moderna e disinvolta condivisa da Cino e dai maestri d'Oltralpe; segno, questo, di una adesione alla dottrina più consolidata in ambiente scolastico, frutto di un sapere giuridico maneggiato comunque da esperti che lavorano nell'entourage più prossimo al sovrano e alla sua cancelleria.

Per i diversi motivi sopra esposti mi pare che il diploma rilasciato a Francesco *de Lamirandula* e ai suoi consanguinei si differenzi notevolmente dalle altre investiture feudali disposte da Enrico VII in Italia – con la rilevata eccezione di quella concessa ad Amedeo V di Savoia, il quale nel 1304 in seconde

⁷⁸ Fraschetti, *Luigi di Savoia*, p. 24, ricorda genericamente che Cino «venne in Roma, e Luigi lo nominò suo assessore». Per Dupré-Theseider, *Roma dal Comune di Popolo*, p. 420 è possibile che Cino parta per il Nord assieme a Ludovico di Savoia nell'estate 1311. Diversamente Maffei, *Cino Sinibuldi da Pistoia*, p. 544, ritiene che Cino a Roma «probabilmente rimase fino al 1312 per poi seguire l'imperatore nel 1313 a Pisa». Non si sofferma invece sul soggiorno romano del giurista Giovanna Murano nella sua ampia e aggiornata scheda dedicata a Cino da Pistoia in *Autographa*, pp. 35-43.

⁷⁹ Cardini, *La Romfahrt di Enrico VII*, p. 1.

⁸⁰ Leicht, *Ludovico di Savoia*, p. 557; una prospettiva ricordata pure da Dupré-Theseider, *Roma dal Comune di Popolo*, p. 399.

nozze aveva sposato Maria di Brabante, sorella della consorte del sovrano – e assuma un significato assolutamente peculiare nel ventaglio dell'intera produzione documentaria della sua cancelleria. È un capolavoro di tecnica giuridica, ove la maturità raggiunta dai formulari tipici dei rapporti feudali si integra con il ricorso al diritto romano, patrimonio ormai consolidato del *ius commune*, per consegnare ai beneficiari del diploma stesso un riconoscimento giuridico di completa autonomia da ogni potere pubblico al di fuori del particolare legame feudale che li subordina al suo emittente. Il diploma, in sostanza, fonda la sovranità dei beneficiari riconoscendoli come vertici dell'ordinamento pubblico all'interno dei territori loro delegati, ove, di conseguenza, hanno piena facoltà di surrogare quest'ultimo in forma esclusiva.

6. Osservazioni conclusive

Nonostante queste solide basi giuridiche, esito anche del notevole grado di consapevolezza e di sapienza tecnica della cancelleria enriciana, la signoria di Francesco Pico e dei suoi consanguinei non si consolida in tempi brevi sui territori di bassa pianura elencati nel diploma del luglio 1311, né immediatamente grazie a tale riconoscimento formale. Dopo la nomina a vicario imperiale e il rientro a Modena, le traiettorie di Enrico VII e di Francesco Pico vanno sempre più divergendo: il primo orienta progressivamente i propri obiettivi verso l'Italia centrale puntando con decisione all'incoronazione romana, conseguita nella basilica di San Giovanni in Laterano il 29 giugno 1312; il secondo viene risucchiato nella dinamica politica locale e nel confronto con i Bonacolsi, ai quali dovrà presto cedere il potere sulla città, anche se in forme intermittenti fino al 1321, in seguito alla disfatta militare subita nell'estate dello stesso 1312. Nel pieno di quell'anno Modena, rimasta l'ultimo caposaldo imperiale in Emilia, subisce l'offensiva del fronte guelfo pilotato dai Bolognesi i quali, appoggiati dai fuoriusciti modenesi con in testa i da Sassuolo, ottengono l'8 luglio una rilevante e inaspettata vittoria presso Baggiovara, pochi chilometri a sud di Modena, catturando lo stesso Francesco della Mirandola⁸¹.

Da questo improvviso mutamento di fronte l'imperatore si mantiene distante e inattivo. Sia Cangrande della Scala che Giberto da Correggio sono rapidamente informati della sconfitta patita da Francesco Pico e della sua prigionia, ma non offrono aiuti concreti e di fatto restano a osservare il passaggio del governo su Modena nelle mani di Rainaldo Bonacolsi⁸², il quale, grazie a questo imprevi-

⁸¹ Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 172.

⁸² Si vedano le tre missive edite da Schneider, *Untersuchungen zur italienischen Verfassungsgeschichte*: (lettera II, pp. 262-263, Modena, metà luglio 1312) il figlio di Francesco Pico scrive a Cangrande della Scala, capitano generale della città di Verona, per riferire della sconfitta di Baggiovara e chiedere aiuto; (lettera III, p. 263, Verona, metà luglio 1312): Cangrande risponde al figlio di Francesco di essere impegnato nella guerra contro Padova, ma di essere pronto ad aiutarlo; (lettera IV, pp. 264-265, Bologna, luglio 1312): il conte di Panico, un esule bolognese catturato a Bag-

sto successo, diviene il «secondo più potente ufficiale imperiale» nella Lombardia orientale. Egli è inoltre fortemente sospettato, l'anno successivo, di condurre trattative segrete con altre città lombarde ed emiliane schierate sul fronte anti imperiale allo scopo di definire accordi con le fazioni nemiche per assicurarsi un periodo di pace nei territori riuniti sotto il proprio controllo e per prevenire eventuali sollevazioni contro il proprio governo⁸³.

Tuttavia, le mire politiche del Bonacolsi non si fermano qui. Ottenuta la signoria su Modena dal tardo 1312 e insediato come podestà Guglielmo Assandri, giudice e consigliere del Comune di Mantova⁸⁴, pochi anni dopo egli giunge a eliminare fisicamente sia lo scomodo rivale, sia il cuore militare del feudo istituito di recente in favore di quest'ultimo; si consuma in tal modo la reazione brutale e definitiva alla concorrenza armata sostenuta dal Pico non soltanto rispetto al nucleo urbano modenese, ma anche al *castrum* di Carpi, conteso pure da Manfredi Pio entro un variegato gioco di alleanze con le fazioni dell'aristocrazia locale⁸⁵.

Nel 1321 Francesco Pico è imprigionato a Castel d'Ario e lasciato morire di stenti assieme ai due figli maschi e alla fine dello stesso anno il *castrum* di Mirandola, assediato da Passerino, gli viene consegnato da Giovanni e Bartolomeo Pico, detto Zapino, ed è raso al suolo⁸⁶. Così il Bonacolsi riesce a saldare la dominazione su Mantova a quella su Modena attraverso le terre poste nella fascia di confine di bassa pianura consolidando, almeno per alcuni anni, un coerente progetto politico in grado di dilatarsi sulle due sponde del Po. Progetto largo e ambizioso che tuttavia non lo tutela dalla rivolta di Mantova fomentata da Luigi Gonzaga nell'agosto 1328, cui a breve segue l'affermazione in Modena dapprima dei Pio e quindi nuovamente degli Este, in via definitiva dal 1336. Come noto, tra Pico e Gonzaga sussisteva uno stretto legame familiare: il fi-

giovava assieme a Francesco della Mirandola e portato a Bologna, scrive a Giberto da Correggio, signore di Parma e Reggio, affinché interceda per lui presso i bolognesi. Su tutto questo anche Fasoli, *Bologna e la Romagna*, p. 43.

⁸³ Bowsky, *Henry VII in Italy*, pp. 202-203 anche per la citazione precedente: il Bonacolsi, vicario imperiale e signore ghibellino di Mantova (già dal novembre 1308) e di Modena (dall'ottobre 1312), è sospettato da Enrico VII di condurre trattative segrete con Giberto da Correggio e con le città di Cremona, Parma, Reggio e con gli esuli bresciani, traditori e ribelli all'impero (*Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 939, p. 1032), e il 27 maggio 1313 l'imperatore incarica Cangrande della Scala di verificare l'operato di Passerino: se colpevole dovrà essere rimosso dal vicariato, restituire Modena a Francesco Pico e a Mantova dovrà essere insediato come vicario temporaneo uno degli inviati imperiali. Cangrande tuttavia "assolve" l'alleato mantovano, ma con evidenza Passerino non è completamente innocente rispetto alle accuse mossegli, dal momento che, dopo aver assunto il governo di Modena, ha concluso un accordo di pace con la città ribelle di Reggio senza consultare il sovrano e pure un analogo accordo tra Mantova e Reggio. Per tutte le notizie biografiche sul Bonacolsi si rinvia a Walter, *Bonacolsi Rainaldo*, e a Sorrentino, *Il "Duca" Passerino*.

⁸⁴ Vaini, *Dal Comune alla Signoria*, p. 267; Navarrini, *Mantova tra Comune e Signoria*, p. 29.

⁸⁵ Bonacini, *Il governo del Comune cittadino*, pp. 386 sgg. Si veda pure Varanini, *I Pio di Carpi*.

⁸⁶ *Cronache modenesi*, p. 32; Andreolli, *Documenti e paesaggi*, pp. 63, 68. Sulle trasformazioni dell'insediamento castrense di Mirandola si rinvia, per un profilo maggiormente ampio e documentato, a Calzolari, *Contributo alla ricostruzione della topografia*, in particolare pp. 34 sgg.

glio di Luigi Gonzaga, Guido, nel 1318 aveva sposato Agnese, figlia di Francesco Pico⁸⁷; e inoltre il Gonzaga ben conosceva la situazione politica di Modena, avendo esercitato la podesteria in quella città per conto di Passerino Bonacolsi tra il febbraio e l'agosto 1313⁸⁸.

L'eliminazione fisica di Francesco Pico e dei figli, unita alla complessità della competizione politico-militare che nei decenni successivi continua a tormentare l'area emiliano-lombarda sfociando nell'impianto della dominazione viscontea su una vasta porzione dell'Emilia occidentale⁸⁹, contribuisce notevolmente a ritardare l'efficacia del diploma enriciano e il consolidamento della signoria pichense sulle *curiae* di Quarantoli e di San Possidonio. Si dovrà attendere la metà del secolo XIV per rilanciare su nuove basi, anche dal punto di vista giuridico-formale, la signoria pichense, ora in grado di ritagliarsi uno spazio e una identità definitiva, a livello geografico, tra Mantova, Modena e Carpi. Nel 1353 il vescovo di Reggio investe Paolo, nipote di Francesco Pico, del feudo di San Martino Spino e nel dicembre 1354 Carlo IV di Boemia rinnova l'investitura sulle *curiae* di Quarantoli e San Possidonio ai figli del fu Paolo *de Lamirandula* (Francesco, Prendiparte, Spinetta e Tommasino) e a quelli del fu Nicolò *similiter de Lamirandula* (Giovanni, Franceschino e Prendiparte)⁹⁰.

In estrema sintesi: rispetto all'esperienza, complessivamente non breve, del soggiorno italoico di Enrico VII, la più rilevante conseguenza del riassetto politico delle terre imperiali da lui tentato si manifesta, in area emiliana e in riferimento prioritario ai capoluoghi cittadini, tramite l'affermazione della dominazione viscontea, seppure con tempistiche non omogenee, e con l'eccezione di Modena, alla quale essa non riesce a estendersi in favore dell'impianto definitivo della signoria estense, con Obizzo III, dal 1336.

Alle scelte politiche di Enrico VII va ricondotta l'iniziale legittimazione della signoria feudale dei Pico su quei territori della bassa pianura che in seguito tenderanno a gravitare in modo costante su Mirandola e sul suo *castrum*, rinnovato dopo la distruzione del 1321, anche se a quell'atto originario non consegue il pieno decollo della signoria stessa, ancora sottoposta alla concorrenza prevalente di forze geograficamente e politicamente ad essa esterne.

⁸⁷ Vaini, *Dal Comune alla Signoria*, pp. 273 sgg.

⁸⁸ Vicini, *I podestà di Modena*, pp. 232 sgg. Il 4 maggio 1313 il Consiglio generale di Modena, riunito dal podestà Luigi Gonzaga, nomina sindaco e procuratore *Holomeum Barixinum* [= *Tholomeum de Barixiniis*, già inviato come sindaco e procuratore del Comune di Modena con atto del 31 gennaio 1313 presso Luigi Gonzaga per annunciargli l'affidamento della podesteria: Vicini, *I podestà di Modena*, p. 232, nota 10] allo scopo di inviarlo alla corte di Enrico VII per ribadire l'obbedienza della città alla volontà del sovrano (AH 2, p. 122, ma con data errata 1310).

⁸⁹ Su fasi e riflessi sulle istituzioni locali della dominazione viscontea nelle città e nei territori di Piacenza, Parma e Reggio si veda, con ricche bibliografie precedenti, Fugazza, *Diritto, istituzioni e giustizia*, pp. 202 sgg.; Gamberini, *La città assediata*; Gamberini, *Un condottiero alla conquista dello Stato*; Cengarle, *Gerarchie e sfere d'influenza*; Gamberini, *Una città e la sua coscienza comunitaria*; Gentile, *Terra e poteri*; Gentile, *Giustizia, protezione, amicizia*.

⁹⁰ Andreolli, *Documenti e paesaggi*, p. 64. Per la trascrizione del diploma vedi sopra, nota 54.

Rimane tuttavia un dato assai rilevante il diploma del 1311: un capolavoro di tecnica giuridica che tuttavia i Pico impiegheranno ancora molto tempo a far valere in forma compiuta nel gioco di contrasti tra Gonzaga, Visconti, Scalligeri ed Este per stabilizzarsi in via definitiva come *romani imperii fidentes dilecti* e permanere nella diretta orbita imperiale sino alla requisizione del feudo, avvenuta quattro secoli più tardi, nel 1710, quale severa punizione nei confronti del giovane duca Francesco Maria Pico per essersi schierato dalla parte dei Francesi durante la guerra di successione spagnola.

Opere citate

- B. Andreolli, *Documenti e paesaggi di una signoria in formazione*, in *L'archivio del torrione. La memoria dispersa dei Pico*, a cura di A. Spaggiari, S. Felice sul Panaro (Mo) 2008, pp. 59-71.
- B. Andreolli, *Il castello e il guasto della Comunaglia dai figli di Manfredo ai Pico*, in «Quaderni della bassa modenese», 36 (1999), pp. 79-86.
- G. Antonioli, *Conservator pacis et iustitiae. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna 2004.
- G.G. Archi, *I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 57 (1991), pp. 124-157.
- G.G. Archi, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in *Studi in onore di G. Grosso*, IV, Torino 1971, pp. 1-93.
- G.G. Archi, *La legislazione di Giustiniano e un nuovo vocabolario delle costituzioni di questo imperatore*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 42 (1976), pp. 1-22.
- G.G. Archi, *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 52 (1986), pp. 161-194.
- L'archivio del torrione. La memoria dispersa dei Pico*, a cura di A. Spaggiari, S. Felice sul Panaro (Mo) 2008.
- Autographa*, I.1, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. Murano con la collaborazione di G. Morelli, Bologna 2012.
- Azonis *ad singulas leges XII librorum codicis Iustiniani commentarius*, Parisiis, apud Sebastianum Niuellium sub Ciconiis, via Iacobaea, 1577.
- G. Bassanelli Sommariva, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano 1983.
- J. Black, *Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of power under the Visconti and the Sforza 1329-1535*, Oxford 2009.
- J. Black, *The Visconti in Fourteenth Century and the Origins of their Plenitudo Potestatis*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G.M. Varanini, Firenze 2005 e <www.ebook.retimedievali.it>, pp. 11-30.
- P. Bonacini, *Il governo del Comune cittadino tra Due e Trecento*, in *Storia di Carpi*, I, *La città e il territorio dalle origini all'affermazione dei Pio*, a cura di P. Bonacini, A.M. Ori, Carpi (Mo) 2008, pp. 353-394.
- R. Bonini, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8. Venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna 1989³.
- W.M. Bowsky, *Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City-State, 1310-1313*, Lincoln 1960.
- H. Bresslau, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, Roma 1998.
- M. Calzolari, *Contributo alla ricostruzione della topografia della città di Mirandola dal XIII al XV secolo*, in *Il castello dei Pico. Contributi allo studio delle trasformazioni del Castello di Mirandola dal XIV al XIX secolo*, Mirandola (Mo) 2005, pp. 33-68.
- M. Calzolari, *Il castello della Comunaglia (sec. XIII-XIV): contributo all'identificazione*, in «Quaderni della bassa modenese», 36 (1999), pp. 87-106.
- F. Cardini, *La Romfahrt di Enrico VII*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di M. Tosti Croce, Roma 1993, pp. 1-11.
- F. Cengarle, *Gerarchie e sfere d'influenza nella pace di Milano del 1420: il Reggiano tra Filippo Maria Visconti e Niccolò III d'Este*, in *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di G. Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 306-325.
- L. Chiappelli, *Vita e opere di Cino da Pistoia*, Pistoia 1881 (ristampato in L. Chiappelli, *Cino da Pistoia giurista. Gli scritti del 1881 e del 1910-1911*, Pistoia 1999).
- Chronicon Mutinense Johannis de Bazano (aa. 1188-1363)*, a cura di T. Casini, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II ed., XV/IV, Bologna 1917.

- Cino da Pistoia. Mostra di documenti e libri.* Catalogo a cura di E. Altieri e G. Savino, Firenze 1971.
- C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV*, in «Miscellanea di storia veneta», s. II, 12 (1907), 1.
- F. Cognasso, *Arrigo VII*, Milano 1973.
- F. Cognasso, *I Savoia*, Milano 1971.
- Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. MCCXCVIII usque ad a. MCCCXIII (1298-1313)*, in MGH, *Leges*, IV/1-2, a cura di J. Schwalm, Hannoverae et Lipsiae 1906-1911 (rist. an. 1981).
- Corpus Chronicorum Bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II ed., XVIII/I, 4 voll., Città di Castello-Bologna 1906-1940.
- Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum, Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum*, Romae, In Aedibus Populi Romani, 1582.
- E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso medioevo*, Roma 1995.
- E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1966.
- E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, vol. II, Milano 1964.
- E. Cortese, *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 43, Milano 1990, pp. 206-224 (riedita in E. Cortese, *Scritti*, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, II, Spoleto 1999, pp. 1340-1358).
- Cronache modenese di Alessandro Tassoni, di Giovanni da Bazzano e di Bonifazio Morano*, a cura di L. Vischi, T. Sandonnini, O. Raselli, Modena 1888 (Monumenti di Storia Patria delle Province Modenesi. Serie delle Cronache, XV).
- Cyni Pistoriensis *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomii, id est Digesti veteris, doctissima commentaria*, Francofurti ad Moenum, impensis Sigismundi Feyrabendt, 1578 (rist. an. Torino 1964).
- M. Del Piazzo, *Altoviti, Palmieri*, in *Dizionario biografico degli italiani*, II, Roma 1960, p. 578.
- R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa 1994.
- E. Dupré Theseider, *Roma dal Comune di Popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952 (Storia di Roma, XI).
- F. Ercole, *Dal comune al principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929.
- P.L. Falaschi, 'Ut vidimus in Marchia'. *Divagazioni su Cino da Pistoia e il suo soggiorno nelle Marche*, Napoli 1987.
- G. Fasoli, *Bologna e la Romagna durante la spedizione di Enrico VII*, in «Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», 4 (1938-1939), pp. 15-54.
- J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, vol. III, rist. an. Aalen 1961.
- P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol. I, Milano 1953.
- M.E. Franke, *Kaiser Heinrich VII. im Spiegel der Historiographie. Eine faktenkritische und quellenkundliche Untersuchung ausgewählter Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts*, Köln-Weimar-Wien 1992.
- C. Fraschetti, *Luigi di Savoia senatore di Roma*, Roma 1902.
- E. Fugazza, *Diritto, istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009.
- A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003.
- A. Gamberini, *Un condottiero alla conquista dello Stato. Ottobuono Terzi, conte di Reggio e signore di Parma e Piacenza*, in *Medioevo reggano. Studi in ricordo di Odoardo Romaldi*, a cura di G. Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 282-305 (riedito in A. Gamberini, *Oltre la città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo medioevo*, Roma 2009, pp. 133-157).
- A. Gamberini, *Una città e la sua coscienza comunitaria: Reggio Emilia fra Trecento e Quattrocento*, in A. Gamberini, *Oltre la città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo medioevo*, Roma 2009, pp. 83-105.

- P. Garbarino, *La "praescriptio fori" nei secoli V e VI: aspetti procedurali*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*. Atti del convegno, Modena, 21-22 maggio 1998, a cura di S. Puliatti e A. Sanguinetti, Milano 2000, pp. 1-41.
- M. Gentile, *Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all'inizio del Quattrocento*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G.M. Varanini, Firenze 2005 e <www.ebook.retimedievali.it>, pp. 89-104.
- M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001.
- M. Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.
- M. Giansante, *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale. Il progetto signorile di Romeo Pepoli banchiere bolognese (1250 c.-1322)*, Bologna 1991.
- M. Giansante, *Romeo Pepoli. Patrimonio e potere a Bologna fra Comune e Signoria*, in «Quaderni medievali», 27 (2002), 53, pp. 87-112.
- F. Gorla, *Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano a Leone VI*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 39 (1973), pp. 281-384.
- M. Heidemann, *Heinrich VII (1308-1313). Kaiseridee im Spannungsfeld von staufischer Universalherrschaft und frühneuzeitlicher Partikularautonomie*, Warendorf 2008.
- Albertini Mussati *Historia augusta de gestis Henrici VII Caesaris*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, I ed., vol. X, Mediolani 1727.
- Historia Iohannis de Cermenate*, a cura di L.A. Ferrai, Roma 1889.
- J.K. Hoensch, *Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dynastie von gesamteuropäischer Bedeutung 1308-1437*, Stuttgart 2000.
- P.S. Leicht, *Ludovico di Savoia*, in P.S. Leicht, *Scritti minori di storia del diritto italiano*, I, Milano 1943, pp. 549-564 (ed. orig. 1942).
- G. Longo, 'Utilitas publica', in «Labeo», 18 (1972), pp. 7-71.
- Vom luxemburgischen Grafen zum europäischen Herrscher. Neue Forschungen zu Heinrich VII.*, a cura di E. Widder, Luxemburg 2008.
- D. Maffei, *Il pensiero di Cino da Pistoia sulla Donazione di Costantino, le sue fonti e il dissenso finale da Dante*, in D. Maffei, *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995, pp. 237-247 (ed. orig. 1991), con addenda alle pp. 529-530.
- D. Maffei, *La 'Lectura super Digesto veteri' di Cino da Pistoia. Studio sui mss. Savigny 22 e Urb. Lat. 172*, Milano 1963 («Quaderni di Studi Senesi», 10).
- P. Maffei, *Cino Sinibuldi da Pistoia*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, I, Bologna 2013, pp. 543-546.
- L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 61 (1995), pp. 285-312.
- M. Marti, *Cino da Pistoia*, in *Enciclopedia dantesca*, II, Roma 1970, pp. 6-9.
- M. Miglio, *Il senato in Roma medievale*, in *Il senato nella storia*, II. *Il senato nel Medioevo e nella prima età moderna*, Roma 1997, pp. 117-172.
- G. Montecchi, *Giberto da Correggio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 29, Roma 1983, pp. 439-444.
- G.M. Monti, *Cino da Pistoia giurista, con bibliografia e tre appendici di documenti inediti*, Città di Castello 1924.
- M. Navarra, 'Utilitas publica-utilitas singulorum' tra IV e V sec. d.C., in «Studia et documenta historiae et iuris», 63 (1997), pp. 269-291.
- R. Navarrini, *Mantova tra Comune e Signoria*, in *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. Navarrini, Mantova 1988, pp. 15-46.
- U. Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1940.
- Odofredi *Lectura super Codice*, vol. I, Lugduni 1552 (rist. an. Bologna 1968).

- Odofredi *Lectura super Digesto veteri*, Lugduni 1550 (rist. an. Bologna 1967).
- Le opere di Ferreto de' Ferreti vicentino*, a cura di C. Cipolla, 3 voll., Roma 1908, 1914, 1920.
- A. Padovani, *Le 'additiones et apostillae super prima parte Infortiati' di Cino da Pistoia*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 45 (1979), pp. 178-244.
- N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, in «Iura», 28 (1977), pp. 40-94.
- L. Passerini, *Genealogia e storia della famiglia Altoviti*, Firenze 1871.
- R. Pauler, *Die deutschen Könige und Italien im 14. Jahrhundert. Von Heinrich VII. bis Karl IV.*, Darmstadt 1997.
- B. Pio, *Considerazioni sulla 'lex regia de imperio' (secoli XI-XIII)*, in *Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia de Matteis*, a cura di B. Pio, Spoleto 2011, pp. 573-599.
- E. Ragni, *Cino da Pistoia*, in *Dizionario critico della letteratura italiana*, 1, Torino 1986, pp. 600-602.
- U. Santarelli, *Privilegio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 35, Milano 1986, pp. 713-723.
- G. Savino, *L'eredità di messer Cino da Pistoia*, in «Atti e memorie dell'accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombaria'», 52 (1987), pp. 103-140.
- V. Scarano Ussani, *Privilegio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 35, Milano 1986, pp. 705-713.
- A.S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.
- M. Scattola, *Diritto medioevale e scienza politica moderna nella dottrina della sovranità di Jean Bodin*, in «Ius commune», 26 (1999), pp. 165-209.
- F. Schneider, *Untersuchungen zur italienischen Verfassungsgeschichte*, II, *Staufisches aus der Formelsammlung des Petrus de Boateriis*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 18 (1926), pp. 191-273.
- L. Solidoro, *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo*, in *Crimina e delicta nel tardo antico*. Atti del Seminario di Studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001, a cura di F. Lucrezi e G. Mancini, Milano 2003, pp. 123-200.
- A. Solmi, *Cino da Pistoia giureconsulto*, in *Cino da Pistoia nel VI centenario della morte*, Pistoia 1937, pp. 7-15.
- G. Sorrentino, *Il "Duca" Passerino. L'epoca d'oro del ghibellinismo in Italia attraverso la figura di Rainaldo Bonacolsi, signore di Mantova e Modena*, Modena 2007.
- A. Spaggiari, *L'archivio "politico" dei Pico della Mirandola. Documenti imperiali e papali*, in *L'archivio del torrione. La memoria dispersa dei Pico*, a cura di A. Spaggiari, S. Felice sul Panaro (Mo) 2008, pp. 19-34.
- G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenese col Codice Diplomatico*, 5 voll., Modena 1793-1795.
- P. Torelli, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana*, in «Atti e memorie della R. accademia virgiliana di Mantova», n.s., 14-16 (1923), pp. 115-148.
- M. Vaini, *Dal Comune alla Signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano 1986.
- G.M. Varanini, *I Pio di Carpi e la signoria carpigiana nel sistema politico italiano (1336-1500 ca.)*, in *Storia di Carpi*, II, *La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII)*, a cura di M. Cattini, A.M. Ori, Modena 2009, pp. 3-24.
- A. Vasina, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Storia di Bologna*, 2, *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 581-651.
- E.P. Vicini, *I podestà di Modena (1156-1796). Parte prima (1156-1336)*, Roma 1913.
- U. Vincenti, *Per uno studio sugli appelli "ante sententiam"*, in «Bullettino dell'istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"», s. III, 25-26 (1984), pp. 65-93.
- P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero (V sec.)*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 48 (1982), pp. 1-125.
- I. Walter, *Bonacolsi Rainaldo, detto Passerino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 11, Roma 1969, pp. 478-482.
- G. Zanella, *L'imperatore tiranno. La parabola di Enrico VII nella storiografia coeva*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di M. Tosti Croce, Roma 1993, pp. 43-56.

[28] Pierpaolo Bonacini

U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965.

H. Zug Tucci, *Henricus coronatur corona ferrea*, in *Il viaggio di Enrico VII in Italia*, a cura di M. Tosti Croce, Roma 1993, pp. 29-42.

Pierpaolo Bonacini
pierpaolo.bonacini@unibo.it
Università di Bologna